



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

ART. 1 – RACCOLTA FIRME/DISTRIBUZIONE MATERIALE DI PROPAGANDA

Durante la campagna elettorale potranno essere autorizzate postazioni (gazebo e banchi) per la raccolta di firme o la distribuzione di materiale di propaganda dei partiti, nei seguenti luoghi:

Dicomano Piazza della Repubblica

Dicomano Piazza Buonamici

Dicomano parcheggio F.S.

Dicomano Via Vittorio Veneto presso Centro Commerciale

Contea – parcheggio F.S.

oppure in altri luoghi, previo accordo col Comando di Polizia Locale che esamina gli eventuali problemi legati alla viabilità.

La installazione di più gazebo nella stessa giornata e nella medesima piazza è possibile previo accordo con il Comando di Polizia Locale e il Responsabile dell'ufficio elettorale.

ART. 2 – LOCALI A DISPOSIZIONE

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali il Comune mette a disposizione dei partiti, gruppi o associazioni politiche che intendono presentarsi nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, sulla base di una programmazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo del locale dovrà avvenire compatibilmente con l'esigenze di uso dello stesso da parte dell'Amministrazione comunale per attività istituzionale o per attività già programmate precedentemente.

Per l'utilizzo di locali comunali sarà richiesto il pagamento di un rimborso spese per riscaldamento, illuminazione e eventuale utilizzo di personale dipendente, stabilito in €. 25,00.

Elenco Sale

Sala consiliare comunale, Piazza della Repubblica 3

Sala presso ex-macelli Viale Mazzini

ART. 3 – PIAZZE PER COMIZI

Saranno consentiti comizi e manifestazioni in area pubblica previa richiesta e comunicazione scritta, esclusi i luoghi nei quali si svolgono manifestazioni pubbliche: in tal caso potrà essere autorizzato l'utilizzo alternativo di vie/piazze indicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – CALENDARIO

Per l'utilizzo dei locali e delle piazza messe a disposizione dall'Amministrazione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti a presentare istanza scritta ai fini della predisposizione di un calendario curato dal Responsabile del servizio elettorale. Per l'assegnazione verrà seguito il criterio dell'ordine cronologico di presentazione. Le domande non in calendario dovranno essere presentate con un anticipo minimo di tre giorni.

ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE

Al fine di consentire alle varie forze politiche pari opportunità di usufruire degli spazi ed aree pubbliche, in caso di domande coincidenti per luogo o orario il Responsabile dell'ufficio elettorale interpellerà i rappresentanti dei partiti, gruppi o associazioni interessati per giungere ad un accordo tra le parti. I locali e le piazze saranno concessi per un periodo di tempo non superiore a due ore al fine di consentire lo svolgimento di più comizi nella stessa giornata. In caso di più utilizzi consecutivi del medesimo locale o piazza, l'intervallo tra un comizio e l'altro dovrà essere non inferiore a ½ ora.

Nell'eventualità che un comizio non potesse avere luogo nel giorno e nell'ora stabiliti, sulla base di successive intese con il Responsabile del servizio elettorale, questo potrà essere spostato ad altra data od ora, utilizzando gli spazi residui. Il turno non usufruito potrà essere utilizzato da altro partito, gruppo o associazione politica che ne faccia richiesta.

ART. 6 – COMUNICAZIONE ALLA AUTORITA' DI P.S.

Dello svolgimento dei comizi, sia che si svolgano su suolo pubblico che all'interno di strutture pubbliche o private aperte al pubblico, oltre che al Comune, dovrà essere data comunicazione al locale Comando Carabinieri, a cura del rappresentante del partito, gruppo politico o lista civica interessati.

ART. 7 – PUBBLICITA' FONICA

Sarà consentita la pubblicità fonica mediante autoveicoli, solo per annunci di manifestazioni o comizi che si svolgono il giorno stesso o il successivo.

E' vietato il trasporto sui veicoli di pannelli luminosi o altro materiale pubblicitario che sporga dalla sagoma dei veicoli stessi o che limiti la visibilità del conducente. La diffusione dei messaggi dovrà avvenire a volume moderato, nelle fasce orarie dalle 9 alle 21.30 nei centri abitati con esclusione delle zone nelle vicinanze di scuole e cimiteri.

ART. 8 – VOLANTINAGGIO

E' consentita, senza alcuna autorizzazione, la distribuzione di volantini a mano o mediante affissione ai tergicristalli degli autoveicoli. E' vietato il lancio di volantini in strada.

ART. 9 – ONERI

Durante il periodo della campagna elettorale (30 giorni prima della consultazioni elettorali o referendarie), le domande di concessione di suolo pubblico sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27 Ter, tabella allegato B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e non è dovuta alcuna tassa di occupazione di suolo pubblico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

In caso contrario è dovuta la tassa con le modalità e importi stabiliti dal regolamento per la occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 10 – DIVIETO DI PROPAGANDA

Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

In difetto di ciò si applicano le sanzioni previste dalla Legge 4.4.1956, n. 212 e s.m.e i.